



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE E LA CORRUZIONE ANNI 2017-2019
approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. del Provincia di Campobasso
nella seduta del 08.02.2017

Sommario

1.	Introduzione e Premesse	2
2.	Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del CNAPPC	3
3.	Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	4
4.	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)	4
	4.1 Poteri di interlocuzione e controllo	4
	4.2 Responsabilità.....	5
5.	Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio	5
	5.1 Elenco dei Reati.....	6
	5.2 Analisi dei Rischi	7
	5.3 Le Misure di Carattere Generale	8
	5.4 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI	8
6.	La Formazione.....	8
7.	Attuazione della Trasparenza	9
8.	compiti del personale dipendente.....	9
	8.1 Accesso Civico	9
	8.2 Accesso civico generalizzato	10
	8.3 Accesso agli atti ex L. 241/90	11
9.	Adempimento ex art. 10 comma 1 D. Lgs. 33/2013	11
10.	Quadro Normativo	11

1. INTRODUZIONE E PREMESSE

Il P.T.P.C rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Campobasso sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il P.T.P.C. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTCP) relativo al triennio 2017-2019 è stato predisposto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016, e del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'A.N.A.C., di giugno 2016 che ha individuato esplicite previsioni per il Consiglio Nazionale e per gli Ordini Territoriali Provinciali.

La prevenzione e contrasto della corruzione è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine, è dotato di autonomia finanziaria, poiché riceve i mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa territoriale di cui è espressione e/o dai proventi relativi ai diritti di segreteria versati da terzi. L'Ordine fissa autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il loro scopo e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai loro membri iscritti, determinati da essi stessi in sede di consiglio, che vengono versati, pro quota da ciascun iscritto all'Ordine di appartenenza provinciale.

Nella predisposizione del presente PTPC, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Programma stesso.

Il contributo annuale che gli iscritti versano all'Ordine Provinciale a cui sono iscritti, ai sensi dell'art. 37 punto 4 del R.D. 2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone di:

- *una quota di competenza dell'Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e forma primaria di finanziamento dell'Ordine;*

- una quota di competenza spettante al Consiglio Nazionale, quale tassa per il suo funzionamento.

In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, Commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

All'art. 2 bis comma.2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016, si specifica, alla lett. a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali, in tal modo sancendo che il Consiglio Nazionale e i Consigli Provinciali non sono una P.A. che possono essere ricompresi tra quelle di cui all'art. 1 co. 2 D.Lgs. 165 2001, proprio perché non sono soggetti a misure di finanza pubblica.

A seguito delle modifiche normative di cui al D.Lgs 97/2016 (in GURI n. 132 del 8/6/2016), che hanno modificato ed integrato il D.Lgs. 33/2013, il Presidente dell'A.N.AC. con il Comunicato del 6 luglio 2016 ha differito gli adempimenti previsti per gli Ordini professionali, al 23 dicembre 2016 ed in seguito alla circolare ANAC posticipato al 31 Gennaio 2017

2. FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL CNAPPC

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- *prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione del Consiglio Provinciale al rischio di corruzione, mala gestio e corruzione in genere;*
- *compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione), dal PNA 2013, dall'Aggiornamento al PNA 2015, dal PNA 2016 nella sezione specifica dedicata agli Ordini professionali (parte speciale III) nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;*
- *garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;*
- *facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;*
- *facilitare l'applicazione delle norme sulle inconfiribilità ed incompatibilità;*
- *assicurare l'applicazione del Codice di comportamento Specifico dei dipendenti dell'Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Campobasso;*
- *tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito;*
- *garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento;*
- *individuare le misure preventive del rischio;*
- *indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;*

- *attivare le procedure di formazione dei dipendenti che operano in attività potenzialmente esposte alla corruzione.*

Il Piano ha come obiettivi di:

- *evidenziare le attività ritenute "sensibili";*
- *assicurare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità;*
- *garantire e promuovere l'integrità morale dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli preposti ad attività sensibili.*

3. DESTINATARI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le disposizioni del Piano Triennale, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- *componenti del Consiglio Provinciale;*
- *componenti delle Commissioni (anche esterni);*
- *consulenti ed i collaboratori;*
- *revisori dei conti, ove previsti;*
- *titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.*

4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

"La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza dal 20 settembre 2016."

4.1 Poteri di interlocuzione e controllo

Il Responsabile RPC svolge continuamente un'attività di interlocuzione con gli uffici amministrativi del Consiglio Provinciale, deve provvedere a:

- *Individuare tutte quelle misure di prevenzione della corruzione ricadenti nelle attività del Consiglio Provinciale, monitorare e vigilare sulla loro osservanza;*
- *Individuare altre attività sensibili, in quanto più esposte al rischio corruzione e illeciti;*
- *programmare e redigere il PTPC e vigilare sulla sua attuazione;*

- pianificare la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Operare azioni di supporto agli Ordini;
- organizzare giornate di aggiornamento per i dipendenti e prevederle anche per i Responsabili degli Ordini;
- Redige la Relazione Annuale.

4.2 Responsabilità

“Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione.

Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.”

Nel caso in cui il ruolo di RPC è ricoperto da un Consigliere, come previsto dal Cap. III §1.1 è prevista una responsabilità di tipo disciplinare. Il Codice Deontologico vigente, all'art. 12 comma 3 prevede che *“I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge devono adempiere con diligenza, obiettività, imparzialità e nell'interesse generale”*.

La responsabilità, nel caso di specie, appare configurabile come di tipo colposo ex art. 41 comma 2 del Codice, *“o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*.

E sempre in base al Codice deontologico, art. 41 comma 4, *“ogni violazione deontologica colposa comporta la sanzione minima dell'avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni”*.

5. FASI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Per ciascuna aree a rischio, e in particolare per le aree classificate dal PNA 2016 come sensibili, sono state predisposte le schede di mappatura del rischio e le schede di gestione del rischio, allegate al presente Piano Triennale 2017-2019.

Le schede di mappatura del rischio contengono:

- a) la mappatura dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più significativo;
- b) la progettazione e l'implementazione delle regole e dei controlli tesi a limitare/eliminare i rischi.

E sono indirizzate alla:

individuazione dei macro processi/attività da monitorare, individuazione delle minacce.

Le schede di gestione del rischio contengono:

- a) l'identificazione delle misure per contrastare i rischi;
- b) l'individuazione dei responsabili all'adozione delle misure;
- c) l'individuazione dei responsabili alla verifica dell'effettiva adozione.

Il Responsabile provvede ogni anno ad aggiornare le schede in base alle attività svolte in funzione dell'aggiornamento annuale del Piano.

Il Responsabile può richiedere, in qualsiasi momento:

- ai soggetti destinatari del Piano Triennale, informazioni e dati relativi a determinati settori di attività;
- ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto.
- delucidazioni scritte e/o verbali ai soggetti destinatari del Piano Triennale su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile ha l'obbligo di monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'Ente pubblico non economico ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità; può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche.

Il Responsabile infine, tiene conto di segnalazioni/reclami non anonimi che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

5.1 Elenco dei Reati

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sono stati, inoltre, considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);*
2. *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
3. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
4. *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
5. *Concussione (art. 317 c.p.);*
6. *Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
7. *Peculato (art. 314 c.p.);*
8. *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);*
9. *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);*
10. *Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).*

5.2 Analisi dei Rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, sono stati identificati per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente.;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente.

Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è quindi proceduto alla valutazione dei rischi, analizzando la concreta probabilità dei comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Successivamente, si è proceduto alla progettazione del sistema di trattamento dei rischi e delle azioni specifiche da porre in essere. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione ed è costituito da una pluralità di elementi come meglio si vedrà in appresso. Il monitoraggio sarà quindi condotto su base semestrale dal RPC, il quale riferirà al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività

nell'informazione. La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.

5.3 Le Misure di Carattere Generale

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo. Esse si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il loro riutilizzo;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

5.4 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva delle informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede che il PTTI sia parte integrante del presente Piano.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPC eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

6. LA FORMAZIONE

Il Responsabile Unico Provinciale, autonomamente, programma periodicamente la formazione del personale del Consiglio Provinciale adibito alle attività sensibili alla corruzione, prevedendo altresì anche di poter fornire di tale attività formativa anche per il personale dell'Ordine.

7. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

La trasparenza è presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine provvede a conformarsi ai relativi adempimenti, in quanto compatibili. La predisposizione della sezione trasparenza è stata fatta in ottemperanza del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016; all'atto dell'adozione del presente PTPC l'atto di indirizzo contenente obblighi semplificati per Ordini e Collegi, citato nelle Linee Guida Trasparenza di cui alla Delibera 1310 del 28 dicembre 2016, non è stato ancora emanato. Pertanto la valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013) viene condotta dall'Ordine sulla base della propria attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio, applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al D.gs. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del DL 101/2013).

Ai fini della comunicazione delle iniziative di trasparenza, l'Ordine provinciale adotta le seguenti iniziative:

- pubblicazione del presente programma nella sezione Consiglio Trasparente del Sito Web dell'Ordine Provinciale in formato aperto e liberamente consultabile;
- condivide la propria politica sulla trasparenza con i propri iscritti durante l'Assemblea annuale degli iscritti, illustrando le iniziative, anche organizzative, a supporto dell'obbligo.

8. COMPITI DEL PERSONALE DIPENDENTE

In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, segnalando tempestivamente al Responsabile, la situazione di conflitto. Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

8.1 Accesso Civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Referente territoriale. Ricevuta la richiesta, il Referente si adopera, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al Referente risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT Unico, e indicando il relativo collegamento istituzionale.

Il titolare del potere sostitutivo dell'Ordine Provinciale di Campobasso è il Presidente. I riferimenti sia del Referente territoriale che del titolare del potere sostitutivo, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, "Sezione Consiglio trasparente/altri contenuti/accesso civico" del sito istituzionale.

8.2 Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato ha come oggetto dati e documenti detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata a mezzo mail oppure via posta ordinaria.

In conformità all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso;
- l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65;
- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro-interessati;
- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario;
- Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Non sono ammissibili:

- richieste meramente esplorative, ovvero volte a scoprire di quali informazioni l'ente dispone;
- richieste generiche, che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione;
- richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti.

L'accesso civico generalizzato è gestito dall'Ufficio segreteria dell'Ordine, sentito il RTPC, secondo le previsioni di legge.

Le limitazioni e le esclusioni all'accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 bis e 5 ter del D.Lgs. 33/2013 seguono il regime di limitazioni ed esclusioni già previsto per l'accesso civico documentale.

8.3 Accesso agli atti ex L. 241/90

L'accesso documentale, esercitabile ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti relativi a procedimenti amministrativi, nei quali il richiedente è parte diretta o indiretta, ed è posto a tutela di posizioni soggettive qualificate.

9. ADEMPIMENTO EX ART. 10 COMMA 1 D. Lgs. 33/2013

Il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è il Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione del CAPPCC della Provincia di Campobasso è il consigliere Arch. Nicola Guglielmi, nominato in data 21 settembre 2016 con delibera di Consiglio di cui al verbale n. 866

10. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- le deliberazioni 144/2014 e 145/2014, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Campobasso, 08/02/2017

Il Consigliere responsabile (RPC)
Arch. Nicola Guglielmi

